



COMUNE DI BAGOLINO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N° 4 DEL 25/02/2025

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale **Adunanza ordinaria di seconda convocazione**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025 -
CONFERMA ALIQUOTE

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **18:30**, presso la **Sala consiliare** della sede municipale di Via Parrocchia, n. 34, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione risultano presenti i signori consiglieri:

CARE' CLAUDIA	Pres./Ass.	PELIZZARI DIEGO	Pres./Ass.
CATTARINA FABIO	P	SALVADORI CLAUDIA	P
CALVI MARCO	P	MARCA GIANZENO	P
SCALVINI MARIO	P	STAGNOLI ELISEO	P
BORDIGA SERGIO	P	MARINI FABIO	P
DAGANI LUISA	P	PELIZZARI IVANO	P
MELZANI CRISTOFER	P		

Totali Presenti **13**
Totali Assenti **0**

Risulta altresì presente l'assessore esterno Tonoli Christian.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Faita la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il sindaco Sig.ra Claudia Carè.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2025 -
CONFERMA ALIQUOTE

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno precisando che le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie che sono state individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 07/07/2023 – allegato A;

VISTO il nuovo decreto del 06/09/2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato riapprovato l'allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 07/07/2023;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sopra richiamata, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Documento firmato digitalmente da Claudia Caffè, Francesca Pata e stampato il giorno 07/03/2025 da Schirvalocchi Lucia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	Massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	“beni merce” (beni esenti dal 2022)
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento sopra richiamato, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTO l’articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2024 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 da parte degli Enti Locali è differito al 28/02/2025;

CONSIDERATO che per l'anno 2020 questo Comune, confermando quelle degli anni precedenti dal 2015 al 2019, con propria deliberazione n. 8 del 28/4/2020, ha approvato le seguenti aliquote IMU:

- 10,2 per mille – aliquota ordinaria IMU;
- 10,6 per mille - aliquota ordinaria IMU riferita alle sole categorie catastali D1 e D5;
- 6 per mille – aliquota IMU abitazione principale delle sole categorie catastali A1-A8-A9 con detrazione fino a euro 200,00;

VERIFICATO il gettito dell'IMU degli ultimi anni con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti della riscossione dell'imposta in base all'introito della prima e seconda rata, e constatato il sostanziale rispetto delle previsioni di bilancio;

TENUTO CONTO che anche per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 questo Comune, rispettivamente con propria deliberazione n. 8 del 30/3/2021, n. 10 del 29/4/2022, n. 7 del 28/3/2023 e n. 46 del 29/12/2023, ha confermato le aliquote del 2020;

RITENUTO, sulla scorta delle previsioni di bilancio, mantenere anche per il 2025 le aliquote già stabilite per gli anni d'imposta dal 2015 al 2024;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

APPLICAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI	TIPOLOGIA IMMOBILI (i commi sotto richiamati con “*”) sono quelli di cui all’art. 1 della legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019)
6,0 per mille Detrazione euro 200 fino alla concorrenza dell'ammontare (comma 749*)	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (commi 748* e 749 *)
10,2 per mille	- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019 n. 160 (comma 754*) - unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (comma 753*) ad eccezione del gruppo catastale D1 e D5
10,6 per mille	Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D1 e D5 (comma 753*)
0,0 per mille	Terreni agricoli esentati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. (Comma 758* lettera d)
1,0 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito, con modificazioni,

	dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (comma 750*)
0,0 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751*) – BENI ESENTI DAL 2022

VISTI:

- l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato disciplinato l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria;

VISTO il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di applicare, con decorrenza 1/1/2025, le aliquote e le detrazioni della nuova IMU come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

APPLICAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI	TIPOLOGIA IMMOBILI (i commi sotto richiamati con "*" sono quelli di cui all'art. 1 della legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019)
6,0 per mille Detrazione euro 200 fino alla concorrenza dell'ammontare (comma 749*)	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (commi 748* e 749 *)
10,2 per mille	- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019 n. 160 (comma 754*) - unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (comma 753*) ad eccezione del gruppo catastale D1 e D5
10,6 per mille	Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D1 e D5 (comma 753*)
0,0 per mille	Terreni agricoli esentati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. (Comma 758* lettera d)
1,0 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30

	dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (comma 750*)
0,0 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751*) – BENI ESENTI DAL 2022

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione sul portale del Federalismo fiscale con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

con favorevole ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
Claudia Carè
(sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Faita
(sottoscrizione apposta digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,02%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,02%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,02%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 07/03/2025 da Schivalocchi Lucia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

